

BASILICATA CASA COMUNE

IL FUTURO VISTO DAI CATTOLICI

EVOLUZIONE

Il termine "ambiente" (coi suoi derivati) non figurava nel testo costituzionale uscito dalla penna dei Padri costituenti nel 1947

DIBATTITO

Le riflessioni in collaborazione col Meic nell'ambito dell'invito al confronto sui temi ambientali fatto da Papa Francesco

Tutela ambiente, la legge non basta

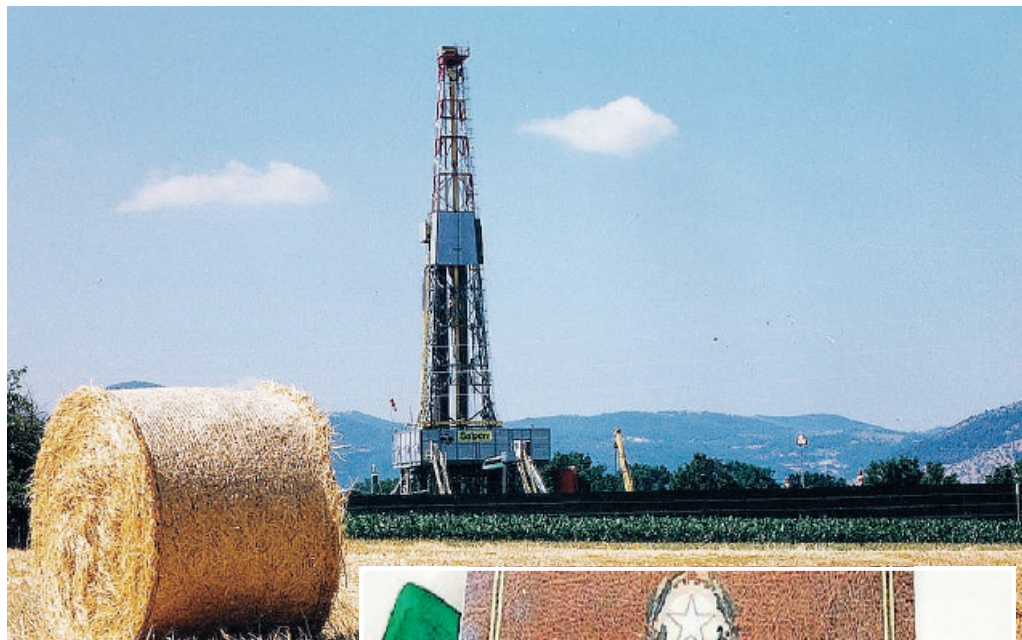
Il tema entra in Costituzione, ma i pubblici poteri non bastano. Serve la partecipazione

LUIGI D'ANDREA *

● Nessuno può dubitare (non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa... ed altrove...) che la questione ambientale si sia ormai stabilmente insediata al centro delle agenda politica e nel vivo del complessivo dibattito pubblico: e, naturalmente, così è non già in forza dell'arbitraria volontà di qualche capace leader politico o di qualche abile commentatore, in grado di manipolare l'opinione pubblica. Piuttosto, è la dura realtà dei fatti economico-sociali, l'incontestabile riconoscimento del rilievo e della portata degli interessi che risultano coinvolti (e, sempre più frequentemente, travolti...) dagli equilibri (spesso, squilibri) ambientali ad avere – per così dire – imposto all'attenzione generale la problematica ambientale.

Essendo la Costituzione repubblicana la Magna Carta della nostra convivenza civile e politica, non può sorprendere la constatazione che l'ambiente si colloca senza alcun dubbio anche in seno al patrimonio dei valori costituzionali, ed in una posizione di primario rilievo.

DAL "PAESAGGIO" ALL' "AMBIENTE" - Non è forse inutile osservare come il termine "ambiente" (anche con i suoi derivati) non figurasse affatto nel testo costituzionale uscito dalla penna dei Padri costituenti nel 1947. Non che mancassero previsioni relative a valori e situazioni giuridiche che alla categoria "ambiente", almeno come è oggi configurato, si presentano inestricabilmente intrecciate: ba-



TUTELE AMBIENTALI
In costituzione
l'equilibrio tra ambiente
e attività industriali.
Sotto il logo Meic



MOVIMENTO ECCLESIALE
DI IMPEGNO CULTURALE

nale, prima grazie alla coraggiosa e pionieristica opera dei cosiddetti "pretori d'assalto", ma successivamente anche da parte della giurisprudenza delle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti); si è



costituito un Ministero deputato alla protezione dell'ambiente sul piano amministrativo; si è venuta stratificando una ricca disciplina legislativa dedicata appunto alla salvaguardia ambientale. E nell'ambito di un simile processo di emersione della questione ambientale nella dinamica del sistema giuridico, anche la Corte costituzionale, accogliendo le suggestioni di una intelligente e sensibile dottrina, ha rico-

nosciuto, pacificamente già negli anni '80, la cifra squisitamente costituzionale del valore ambiente; sicché allorché, con la legge cost. n. 3/2001, l'esigenza di protezione ambientale ha finalmente fatto ingresso nel testo costituzionale, con riferimento alla distribuzione della competenza a legiferare tra Stato e Regioni (il novellato art. 117), giungeva a (soltanto) formale definizione la parabola di costituzionaliz-

zazione del principio di tutela dell'ambiente.

NON BASTANO I PUBBLICI POTERI A DIFENDERE L'AMBIENTE - Può essere interessante considerare come tale principio, pur avendo fatto ingresso soltanto recentemente nell'olimpico dei valori sanciti in seno alla Carta fondamentale (o forse, potrebbe sospettarsi, proprio per questa ragione...), presenti alcune caratteristiche singolarmente "congeniali" alla fisionomia dei sistemi costituzionali del nostro tempo. In proposito, qui conviene sottolineare soltanto come non sia in alcun modo possibile proteggere i necessari equilibri dell'ecosistema esclusivamente in forza di attività poste in essere dai pubblici poteri. In assenza di una prassi sociale capace di cooperare con l'azione istituzionale e di farsi carico, per la propria parte, dell'esigenza di garantire l'ambiente, ogni politica di salvaguardia ecologica non potrà che restare velleitaria, se non addirittura controproducente: basterà, al riguardo, considerare come, senza una diffusa e consapevole partecipazione civica, non si possa in alcun modo neppure pensare di adeguatamente gestire la questione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - È perciò assolutamente indispensabile che le azioni delle autorità pubbliche vengano costantemente sostenute, integrate e qualificate dall'attiva partecipazione dei cittadini, dei soggetti economici e sociali, degli esperti del-

le diverse discipline interessate; e ciò tanto nella fase della preparazione e della deliberazione, quanto nella fase (altrettanto importanti...) dell'attuazione concreta delle stesse. E nell'ambito di un esercizio del pubblico potere costantemente alimentato, supportato e qualificato della partecipazione – naturalmente anche critica, se necessario – della cittadinanza, occorre assegnare il rilievo necessario ad un dibattito aperto e ricco relativo alle (sempre complesse) questioni da affrontare, capace di ascoltare le competenze specialistiche volta per volta rilevanti, di tenere conto di tutti gli interessi in gioco, di vagliare criticamente vantaggi e svantaggi offerti (si badi bene, tanto nel breve quanto nel lungo periodo...) delle diverse soluzioni effettivamente praticabili. Soltanto se saremo in grado di lasciarci alle spalle ogni approccio alle questioni ambientali (e non solo ambientali...) che si risolve nella mera, sterile declamazione di singole istanze da parte di tifoserie contrapposte, incapace di tenere adeguatamente conto di tutte le esigenze rilevanti, di confrontarsi con le dure esigenze della realtà e di valutare realisticamente costi e benefici delle opzioni effettivamente esperibili, potremo credibilmente ragionare della necessaria opzione verso una "ecologia integrale", verso la quale vigorosamente ci spinge Papa Francesco. Una lezione che dovremo sapere ascoltare: nel Meridione, ed anche fuori del Meridione.

* Docente di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Messina
Consigliere nazionale MEIC

PIONIERI

La tutela ambientale giurisdizionale avviata dai "pretori d'assalto"

sti pensare al riconoscimento del "paesaggio" come oggetto di specifica tutela da parte della Repubblica (art. 9), o alla garanzia della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività (art. 32); ma del valore ambientale nell'articolato della Carta fondamentale entrata in vigore l'1 gennaio del 1948 non si faceva alcun cenno.

Pure, il principio di salvaguardia dell'ambiente, in quanto tale, si è progressivamente affermato nell'ambito dell'ordinamento giuridico, in forza di una poderosa ed irresistibile spinta "dal basso".

L'AMBIENTE SI IMPONE NELLA GIURISPRUDENZA - Con la trasformazione del nostro Paese in una economia industriale avanzata, la questione degli equilibri dell'ecosistema si è prepotentemente imposta all'attenzione di tutti gli attori istituzionali (oltre che delle forze economiche e sociali): si sono attivati i meccanismi di tutela giurisdizio-

LA PROPOSTA

Le esperienze fatte in altre Regioni sull'autorità della Partecipazione per connettere settori diversi

CINZIA PASQUALE *

● L'ambiente è uno dei settori in cui gli interessi che vengono in considerazione non sono tutti puntuali, piuttosto e assai frequentemente contrapposti (economia, lavoro, salute, sicurezza). In questi ultimi casi, il contrasto non trova facilmente composizione nel procedimento amministrativo così sfociando nella conflittualità sociale. Si amplia cioè un clima non sereno, di sospetto e di incertezza dannoso per il progresso e la ricerca di quella verità utile a tutti: politica, imprenditoria, scienza, associazionismo, cittadini e territorio.

Questo comporta un forte deficit di fiducia nei pubblici poteri poiché si appalesa l'incapacità del sistema di dare risposte congrue ad istanze provenienti dalle comunità interessate, segnando anche la crisi della democrazia rappresentativa.

Proprio per tale motivo oggi è assai

evidente la spinta dal basso che prende la forma di una richiesta fortissima dei cittadini di "entrare di più" nei processi di decisione pubblica. I modelli cui spesso si ricorre sono, ad esempio, quelli dell'amministrazione condivisa e della democrazia partecipativa.

E' interessante, a questo proposito, l'esperienza della Regione Toscana che, con la L.R. 46/2013, ha istituito l'"Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione".

L'Autorità della Partecipazione è uno strumento sistemico dell'agire, cioè uno spazio – istituzionale – di incontro e confronto ove i portatori di interesse, pubblici e privati, possano dialogare con gli stakeholder in maniera trasparente, secondo modalità e tempi certi, e così contribuire alla costruzione e definizione di politiche regionali e locali.

Su questo modello, sarebbe utile iniziare a riflettere anche nella nostra re-

gione per costruire una Autorità della Partecipazione dedicata alle politiche sostenibili, indipendente e terza rispetto agli interessi degli operatori in gioco.

L'obiettivo è quello di favorire attraverso il Dibattito Pubblico processi di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti ed interventi particolarmente rilevanti per la comunità regionale. L'istanza per attivare questo processo partecipativo, infatti, può anche venire da un numero definito di cittadini, associazioni, enti locali, imprese, istituzioni scolastiche.

La partecipazione è uno strumento di governo importante perché, da un lato, rafforza le politiche pubbliche attraverso nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società e, dall'altro, è capace di valorizzare i tanti saperi diffusi e le competenze presenti sui territori.

Insomma, una effettiva interconnessione tra i settori ambientali, economici e

sociali per uno sviluppo inclusivo e coeso, utile a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

I costi dell'attivazione dei processi partecipativi potrebbero essere posti a carico di quelle attività imprenditoriali che sono tenute ad agire responsabilmente nelle zone di loro attività (c.d. responsabilità sociale d'impresa).

L'Autorità della Partecipazione per le politiche sostenibili costituirebbe non solo un modello contemporaneo, colto ed efficace di governance ambientale, di gestione amministrativa, ma darebbe un forte impulso allo sviluppo della nostra Regione consentendo anche più facile accesso ai fondi della ripresa per il cui stanziamento non potrà non tenersi conto di riforme coraggiose e visionarie (anche sul piano culturale).

* Presidente della Camera Forense Ambientale
MEIC Gruppo di Potenza



CAMERA FORENSE AMBIENTALE

TOGHE Il logo Camera Penale



CAUSE Processi sull'ambiente

Quei conflitti sulla natura che finiscono in Tribunale